


Svolgimento del processo

Il sig. Giancarlo Alessandrelli, con atto notificato in data 11 luglio 1996, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i sigg. Rosa Pol, Giampaolo Troili e Giovanni Principessa chiedendo che fosse dichiarata la nullità – o che fosse comunque annullata – la deliberazione con la quale i convenuti, nella veste di accomandanti della società Cominvest s.a.s., avevano escluso esso attore da detta società della quale egli era accomandatario.

I convenuti si costituirono opponendosi all'accoglimento della domanda proposta dal sig. Alessandrelli ed, a propria volta, chiedendo che l'attore fosse condannato al rendimento del conto di gestione ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.



Il giudizio di primo grado si concluse con la reiezione della domanda dell'attore e l'accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti.

Tali decisioni trovarono poi conferma nella sentenza emessa il 19 giugno 2003 dalla Corte d'appello di Roma, la quale in primo luogo ritenne che, per il combinato disposto degli artt. 2287 e 2317 c.c., non fosse accoglibile l'eccezione con cui il sig. Alessandrelli aveva messo in dubbio la possibilità stessa dei soci accomandanti di revocarlo dalla carica di amministratore della società, senza il suo consenso e senza un provvedimento del giudice in tal senso, e che, in secondo luogo, le risultanze istruttorie avessero fornito sufficiente riscontro della fondatezza degli addebiti in forza dei quali l'esclusione del socio accomandatario era stata deliberata.


Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il sig. Alessandrelli dichiarando in premessa di voler proporre tre motivi di ricorso, ma in realtà prospettandone due.

Resistono con controricorso i sigg. Pol, Troili e Principessa.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione degli art. 2287, comma 3, 2315 e 2319 c.c., a tenore dei quali – secondo quanto egli sostiene – in una società in accomandita semplice formata da un solo accomandatario e da più accomandanti questi ultimi non avrebbero il potere di deliberare l'esclusione dell'accomandatario per giusta causa, potendo un tale risultato




esser conseguito soltanto previo ricorso al giudice, ai sensi della citata disposizione dell'art. 2287, da ritenersi applicabile in tutti i casi in cui siano ravvisabili nella società due contrapposti centri di interesse.

Il secondo motivo di ricorso è volto invece a lamentare l'errata applicazione dell'art. 2259 c.c., e contiene anche un riferimento alla previsione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente si duole del cattivo governo che la corte di merito avrebbe fatto delle risultanze istruttorie, dalle quali – a suo dire – sarebbe emersa con assoluta chiarezza la pretestuosità delle ragioni in concreto addotte dai soci accomandanti per sbarazzarsi dell'accomandatario.

Aggiunge infine il ricorrente che la società Cominvest s.a.s. non è stata sciolta, bensì trasformata in società a responsabilità limitata con ulteriori delibere, che – sempre a parere del medesimo ricorrente – sarebbero assolutamente nulle ed inefficaci ed alle quali quindi egli ritiene che la Suprema corte debba porre rimedio.

2. Nessuna delle riferite doglianze è condivisibile.

2.1. In ordine alla prima di esse è necessario anzitutto ricordare come già in passato questa corte abbia avuto modo di chiarire che alle società in accomandita semplice è applicabile la normativa dettata dagli artt. 2286 e 2287 c.c., la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l'esclusione dello stesso può esser deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il socio da escludere. Depone in tal senso il rinvio operato dall'art. 2315 c.c. alla disciplina concernente le società in



nome collettivo (e dunque, per il tramite dell'art. 2293 c.c., anche a quella delle società semplici), rinvio subordinato unicamente alla compatibilità di detta disciplina con la particolare struttura della società in accomandita semplice. E, però, nessuna ragione d'incompatibilità è riscontrabile tra le citate disposizioni, in tema di esclusione del socio, e la struttura particolare della società in accomandita semplice, neanche nell'ipotesi in cui il socio da escludere sia l'unico accomandatario. Infatti, la presenza di due categorie di soci, e cioè gli accomandatari (i quali soltanto possono assumere l'amministrazione sociale) e gli accomandanti (che tale amministrazione non possono invece assumere, essendo la loro responsabilità limitata alla quota conferita), è pienamente conciliabile con i poteri di controllo di cui i soci accomandanti dispongono ed al cui espletamento è consona l'eventuale deliberazione di esclusione dell'accomandatario (Cass. 29-11-2001, n. 15197).

Da siffatti principi – enunciati in relazione ad una fattispecie diversa dall'attuale, ma che ben si attagliano anche a questa – non si ha motivo per discostarsi. Occorre anzi ribadirli, pur nella consapevolezza di alcune voci dissenzienti manifestatesi in dottrina.

2.1.1. Va anzitutto ben chiarito come non giovi richiamare, in simili situazioni, il disposto dell'art. 2319 c.c., in forza del~~le~~ quale, se l'atto costitutivo non dispone altrimenti, la revoca dell'amministratore, nel caso indicato dal secondo comma del precedente art. 2259, richiede non solo l'approvazione dei soci accomandanti che siano titolari della maggioranza

del capitale sociale, ma anche il consenso di tutti gli accomandatari. A parte il rilievo che tale norma (in virtù del suaccennato richiamo al secondo comma dell'art. 2259) è applicabile soltanto in ipotesi di revoca per giusta causa dell'amministratore nominato con atto separato dal contratto sociale, è decisivo osservare che essa riguarda, appunto, la revoca degli amministratori e non l'esclusione dei soci. E' ben vero che, nell'accomandita semplice, l'amministratore non può essere che un socio accomandatario, onde l'esclusione di questo dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, automaticamente comporta anche la cessazione dalla carica di amministratore. Ma intanto non è vero il reciproco, ben potendovi essere anche accomandatari che amministratori non siano (come agevolmente si argomenta dall'art. 2318 c.c.); e, comunque, l'esclusione del socio e la revoca dell'amministratore costituiscono pur sempre situazioni affatto distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti, il che non consente di sovrapporre la disciplina legale (o eventualmente statutaria) dell'una figura a quella dell'altra.

L'esclusione del socio accomandatario, indipendentemente dai riflessi che può avere sull'amministrazione della società, è perciò destinata ad essere disciplinata unicamente dai citati artt. 2286 e 2287 (in forza del rinvio operato dal successivo art. 2315), che nulla hanno a che fare con la disciplina della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore, non incidente sul perdurare del rapporto sociale, dettata dall'art. 2319.



E' poi è appena il caso di aggiungere che la decisione di escludere un socio a norma di detti articoli, fosse pure il socio incaricato dell'amministrazione della società, non comporta il compimento di un atto di amministrazione, essendo piuttosto espressione del potere di controllo sull'altrui attività amministrativa, onde certamente essa non implica per i soci accomandanti la violazione del divieto di ingerirsi direttamente nella gestione sociale, posto dall'art. 2320, primo comma, c.c. Siffatto divieto riguarda gli atti in cui si esplica la concreta gestione dell'impresa, non le decisioni attinenti alla composizione della compagine sociale, sicché non rileva a questi fini che l'esclusione dell'accomandatario possa riflettersi (e nel presente caso si sia riflessa) sull'individuazione del socio cui compete l'incarico dell'amministrazione. Gestisce l'impresa colui che amministra la società, non chi designa o revoca l'amministratore: attività, quest'ultima, che, come la più attenta dottrina ha da tempo sottolineato, attiene appunto alla struttura dell'ente e non alla gestione della società. Altro è compiere di volta in volta le scelte in cui l'attività imprenditoriale si esplica, rispetto alle quali vige il suaccennato divieto di ingerimento dei soci accomandanti, altro è decidere a chi quella gestione debba essere affidata. Decisione, quest'ultima, che certo agli accomandanti non è inibita, onde è perfettamente logico ritenere che neppure esuli dai loro legittimi poteri (afferenti – ripetesì - non alla gestione, bensì alla funzione di controllo) la decisione di eventualmente escludere dalla società l'accomandatario e,

perciò stesso, di far venire meno anche l'incarico di amministrare l'impresa sociale in precedenza affidatogli.

2.1.2. Ora, come già ricordato, l'art. 2287 c.c. prevede che l'esclusione del socio il quale sia incorso in gravi inadempienze può esser deliberata dalla maggioranza dei soci restanti (primo comma), salvo il diritto dell'escluso di proporre opposizione dinanzi al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (secondo comma). Ma, nel caso di società composta da due soli soci, l'esclusione di uno di essi può essere pronunciata solo direttamente dal tribunale, su domanda dell'altro socio (terzo comma).

In una fattispecie come quella qui in esame, nella quale la società era composta da quattro soci – tre accomandanti ed un accomandatario - e gli accomandanti hanno deliberato l'esclusione dell'accomandatario, non v'è ragione per non ritenere applicabile la disposizione contenuta nel citato primo comma dell'art. 2286. Non può essere infatti accolta la contraria opinione, sostenuta dal ricorrente, secondo cui in simili situazioni sarebbe da ravvisare un conflitto tra due gruppi contrapposti di interessi paritetici, in presenza del quale risulterebbe applicabile il terzo (e non il primo) comma del medesimo articolo, onde l'esclusione del socio esulerebbe dalla disponibilità della maggioranza degli altri soci e potrebbe esser disposta solo dal giudice.

Anzitutto, giova ribadire che, come già altre volte puntualizzato da questa corte (si vedano Cass. 10-01-1998, n. 153, e Cass. 19-09-2006, n.

20255) la previsione per cui l'esclusione del socio deve essere pronunciata dal tribunale, in caso di società composta da due soli soci, è di stretta interpretazione e non si attaglia all'ipotesi in cui all'interno della compagine sociale siano configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti. Deve poi aggiungersi che in nessun caso sarebbe lecito configurare, nella società in accomandita semplice, i soci accomandatari e gli accomandanti come due gruppi di interessi, ciascuno omogeneo nel proprio interno ed all'altro contrapposto, potendosi eventuali divergenze o aggregazioni di interessi verificare, nella compagine sociale, in base alle più varie contingenze e secondo linee del tutto indipendenti da quella che formalmente distingue le due tipologie di partecipazione alla società. Né, ovviamente, si potrebbe sostenere che la contrapposizione è in concreto dimostrata dal fatto stesso che gli accomandanti hanno deliberato l'esclusione dell'accomandatario, il quale vi si oppone, questa essendo la situazione che è sempre sottesa all'esclusione di un socio deliberata dalla maggioranza degli altri.

2.1.3. Va infine osservato che neppure appare persuasiva l'opinione di chi fa discendere la necessità di ricorrere al tribunale, per gli accomandanti che vogliono provocare l'esclusione dell'unico socio accomandatario, dalla considerazione che tale esclusione determinerebbe il verificarsi di una causa di scioglimento della società, *ex art. 2323 c.c.*, e perciò finirebbe per consentire ai soli soci accomandanti di perseguire tale risultato, così aggirando la disposizione dell'*art. 2272, n. 3, c.c.*, la quale per lo

scioglimento volontario della società richiede invece il consenso unanime di tutti i soci. Argomento, questo, cui può agevolmente replicarsi, anzitutto, che, a norma del citato art. 2323 (la cui previsione è destinata ad integrarsi con quella del richiamato art. 2272), il venir meno del solo accomandatario non equivale a deliberare lo scioglimento della società, tale effetto verificandosi solo ove entro sei mesi non si sia provveduto alla sostituzione dell'accomandatario stesso; ed, in secondo luogo, che il rischio di eventuali abusi di potere da parte della maggioranza dei soci accomandanti non è argomento sufficiente per negare l'esistenza stessa di quel potere, il cui corretto esercizio, nel rispetto del generale principio di esecuzione in buona fede di qualsiasi rapporto contrattuale (ivi compresi i rapporti tra soci), resta comunque sindacabile in virtù del diritto di opposizione attribuito al socio escluso dal secondo comma del citato art. 2287.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è, per alcuni aspetti, inammissibile e, per altri, infondato.

2.2.1. La denunciata violazione dell'art. 2259 c.c. trascura anzitutto che – come si evince da quanto sopra ricordato in ordine alla distinzione tra revoca dell'amministratore ed esclusione del socio – non a detta norma occorre fare riferimento nella presente fattispecie, bensì al citato art. 2286, quantunque il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore faccia sì che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore medesimo possono assumere rilievo anche ai fini dell'esclusione da socio, ove si

traducano anche nella violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente (si veda Cass. 9-3-1995, n. 2736).

La corte d'appello ha comunque nel merito accertato che il socio accomandatario ha tenuto una condotta in contrasto, oltre che con i doveri di amministratore, anche con gli interessi economici della società e degli altri soci: tale, dunque, da integrare quelle gravi inadempienze cui allude l'articolo da ultimo citato. E tanto basta per escludere che vi sia stata violazione anche di detto articolo.

2.2.2. L'accertamento che, in punto di fatto, l'impugnato provvedimento ha posto a base dell'affermazione appena ricordata può essere ovviamente censurato, in sede di legittimità, sotto il profilo della logicità e della sufficienza delle motivazioni.

Il ricorrente, tuttavia, pur facendo cenno nell'intestazione del motivo anche all'art. 360, n. 5, c.p.c. (che appunto contempla il ricorso per vizi di motivazione), non sviluppa una critica puntualmente riferibile a passaggi della motivazione medesima, da lui reputati illogici o contraddittori, oppure a specifici aspetti sui quali egli lamenta una motivazione omessa o insufficiente. Egli invece, dopo avere genericamente obiettato che la motivazione della sentenza d'appello (al pari di quella di primo grado) non rispecchierebbe la realtà delle risultanze di causa, e dopo avere altrettanto genericamente richiamato alcuni principi in materia di onere della prova, sostiene che la corte aquilana avrebbe ignorato le risultanze istruttorie, che

poi si dilunga ad illustrare per ricavarne la fondatezza nel merito della propria tesi difensiva.

Ma non può dirsi affatto che la corte territoriale abbia trascurato di prendere in considerazione le invocate risultanze istruttorie, giacché, viceversa, essa non ha mancato di spiegare nell'impugnata sentenza, sinteticamente ma adeguatamente, le ragioni in virtù delle quali le circostanze di fatto addotte dall'appellante (odierno ricorrente) per sostenere la pregressa consapevolezza in capo agli altri soci delle condotte a lui imputate non incidevano sulla fondatezza dei motivi della sua esclusione dalla società.

Stando così le cose, la mera riproposizione in ricorso delle tesi inutilmente prospettate dalla parte nei precedenti gradi del giudizio si risolve nella richiesta di un riesame del merito non consentito al giudice di legittimità. Il che rende inaccoglibile anche la doglianza da ultimo riferita.

2.3 Del tutto estranei alla struttura del ricorso per cassazione, e come tali non suscettibili di esser presi in considerazione, sono anche i rilievi concernenti le vicende della società successive all'esclusione dell'accomandatario, contenuti nella parte conclusiva del ricorso.


3. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso, in Roma, il 16 novembre 2006.

L'estensore
(Renato Rordorf)



Il presidente
(Rosario De Musis)

